

# COMUNE DI SALE MARASINO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Mazzini n.75 – 25057 Sale Marasino (BS)

Tel.030.9820921 int. 3 – Fax 030.9824104

e-mail: uff.tecnico@comune.sale-marasino.bs.it – <http://www.comune.sale-marasino.bs.it>



Ufficio Tecnico Comunale

<b>DETERMINAZIONE n.</b>	<b>8</b>
<b>del</b>	<b>14.03.2022</b>
<b>(registro settoriale)</b>	

Oggetto:	Affidamento incarichi tecnici 'in house' al Consorzio Sebinfor per 'Lavori di sistemazione e manutenzione idraulica in alveo sul torrente Valle del Vigolo - Codice CUP D44H20001070009' e lavori di 'Sistemazione e manutenzione straordinaria tagliafuoco 'Remina-Nandovere' - Codice CUP D47H20001210009.
----------	--

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

### PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 12.10.2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di 'Sistemazione e manutenzione idraulica in alveo sul torrente 'Valle del Vigolo', reticolo idrico minore del Comune di Sale Marasino, redatto dal 'Consorzio Forestale del Sebino Bresciano', che prevede una spesa complessiva di € 39.986,66, al fine di partecipare, tramite la Comunità Montana del Sebino Bresciano, al Bando di finanziamento per l'anno 2020 relativo alle 'Misure Forestali' di cui alla Legge Regionale 31 del 05/12/2008, art. 25-26;
- con nota pervenuta al protocollo comunale n. 13602 in data 20.11.2021 la Comunità Montana del Sebino Bresciano ha comunicato l'ammissione al finanziamento dei lavori di cui sopra, per un importo di € 31.989,33, pari all'80% del costo complessivo del progetto;
- la nota stessa prevede che i beneficiari debbano consegnare il progetto esecutivo, corredato delle eventuali autorizzazioni previste e dall'atto formale di approvazione, entro e non oltre il 17.03.2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 12.10.2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di 'Sistemazione e manutenzione straordinaria sulla tagliafuoco 'Remina-Nandovere', codice regionale VASP S017169\_00001, redatto dal 'Consorzio Forestale del Sebino Bresciano', che prevede una spesa complessiva di € 29.924,51, al fine di partecipare, tramite la Comunità Montana del Sebino Bresciano, al Bando di finanziamento per l'anno 2020 relativo alle 'Misure Forestali' di cui alla Legge Regionale 31 del 05/12/2008, art. 25-26;
- con nota pervenuta al protocollo comunale n. 15266 in data 30.12.2021 la Comunità Montana del Sebino Bresciano ha comunicato l'ammissione al finanziamento dei lavori di cui sopra, per un importo di € 23.939,61, pari all'80% del costo complessivo del progetto;
- la nota stessa prevede che i beneficiari debbano consegnare il progetto esecutivo, corredato delle eventuali autorizzazioni previste e dall'atto formale di approvazione, entro e non oltre il 17.04.2022;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere celermente all'affidamento degli incarichi tecnici per la redazione dei progetti esecutivi e DL;

### RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 7 del 11.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024, nonché il Programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 ed elenco annuale 2022 e il programma biennale di forniture e servizi 2022-2024";
- n. 8 del 11.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato "Approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 e relativi allegati";

### RICHIAMATI:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 10.03.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2021-2023 contenente il Piano della performance 2021/2023 ed il Piano degli obiettivi 2021" e s.m.i.;
- il vigente regolamento di contabilità adottato con delibera di C.C. n. 40 del 18.11.2019;
- il Regolamento di Organizzazione approvato con delibera di G.C. n. 6 del 13.02.2003, e s.m.i., in particolare la sua appendice e s.m. e i.;
- la delibera di G.C. n. 55 del 12.05.2010, esecutiva ai sensi di legge, di definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente (art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge 03.08.2009, n. 102);

VISTO il Decreto il Decreto Sindacale n. 02/2021 del 08.01.2021 di nomina del Responsabile dell'Area Tecnica;

VISTI:

- l'art. 107 commi da 1 a 6 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che dispone in merito alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- l'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone in merito al "Controllo di regolarità amministrativa e contabile";
- l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone in merito all'"Impegno di Spesa";
- l'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone in merito alle "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese";
- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone in merito alla "Determinazione a contrattare e relative procedure";
- l'art. 3 della Legge 136/2010, che dispone in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (nel seguito anche D. Lgs. n. 50/2016) e, in particolare:

- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
- l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni e sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento e modalità di stipulazione dei contratti;
- l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
- l'articolo 37 su aggregazioni e centralizzazioni delle committenze;
- l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
- l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;

VISTI:

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 - ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
- l'art. 3-bis del D. Lgs. 81/2008 che testualmente recita:  
*Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al d.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.*

VISTO l'articolo 1, comma 13, della Legge 7 agosto 2012, n. 135 "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", che testualmente dispone:

*13. Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;*

RILEVATO che, in generale, per tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile di Area competente deve richiedere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'attribuzione, tramite il Sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG), del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) e, in caso di contratti il cui importo a base d'asta sia pari o superiore a € 40.000,00, deve effettuare il pagamento del contributo a favore della stessa Autorità, negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 22 dicembre 2017, n. 1300;

VISTO l'articolo 26 comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488 che dispone in merito al ricorso alle convenzioni CONSIP o di soggetti aggregatori individuati per l'ambito territoriale;  
(N.B.= Il comma 499, lett. a) della legge di stabilità 2016 ha "aggiunto" alle convenzioni CONSIP anche quelle che posso stipulare i soggetti aggregatori per l'ambito territoriale di competenza. Per la Lombardia il riferimento sono le convenzioni di ARCA Spa)

VISTO l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006, che testualmente dispone:

"Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, **per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.**  
(comma modificato da ultimo dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018)

VISTO l'articolo 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

RILEVATO che:

- che l'art. 216, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. precisa che fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti);
- questo Comune può procedere autonomamente all'affidamento di che trattasi in quanto è iscritto all'AUSA, ai sensi del combinato disposto degli artt. 37 e 38 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

RILEVATO che per lavori, forniture e servizi di importo inferiore a € 5.000,00 i Comuni possono procedere autonomamente anche mediate affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori-centrali di committenza, ecc. (ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006) (comma modificato da ultimo dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018);

VERIFICATO che il servizio di che trattasi è di importo pari o inferiore ad € 4.999,99, per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediate affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori-centrali di committenza, ecc. (ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006) comma modificato da ultimo dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018);

DATO ATTO CHE:

- l'art. 14 ed il Protocollo 26 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea danno ampia autonomia agli stati membri e non impongono l'applicazione d'un particolare modello gestionale per i "servizi di interesse generale";
- applicando il diritto comunitario, le amministrazioni locali possono:
  - a) con contratto d'appalto o di concessione, commissionare i servizi a privati selezionandoli con gara;
  - b) instaurare rapporti di partnership pubblico-privato, selezionando con procedura ad evidenza pubblica l'imprenditore privato;
  - c) decidere di "auto-produrre" in economia i servizi;
- il modello dell'"in house providing" appartiene a quest'ultima opzione: l'autoproduzione dei servizi; come precisato, tali modelli gestionali sono previsti dal diritto comunitario per "servizi di interesse generale", quindi per i servizi "rivolti alla collettività";
- gli stessi modelli gestionali possono essere applicati per la produzione dei "servizi strumentali", i servizi rivolti alla stessa pubblica amministrazione, che indubbiamente sono meno rilevanti rispetto ai servizi di interesse generale";
- l'affidamento in house è sottratto alla disciplina degli appalti dall'art. 5 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., pertanto la decisione di procedere mediante un affidamento "in house providing", avendo la connotazione d'una scelta politico gestionale, non compete al funzionario ma a questo esecutivo;

CONSIDERATO CHE:

- come già precisato, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, l'affidamento in house è sottratto alla disciplina del Codice stesso;
- con delibera di C.C. n. 12 del 29.05.2020 è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio Forestale del Sebino Bresciano (anche denominato Sebinfor), per consentire al Consorzio stesso di qualificarsi come società "in house" rispetto ai propri soci pubblici, tra cui anche questo Comune;
- con nota pervenuta al protocollo n. 08060 del 05.08.2020 il Consorzio Forestale del Sebino Bresciano "Sebinfor" ha comunicato che con Deliberazione dell'Assemblea dei soci in adunanza straordinaria del 19.06.2020 è stato approvato il nuovo statuto;
- la Comunità Montana del Sebino Bresciano, quale ente socio capofila individuato dai Comuni di Iseo, Marone, Monte Isola, Monticelli Brusati, Ome, Pisogne, Provaglio d'Iseo, Sale Marasino, Sulzano, Zone e dalla Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino, esercenti il controllo congiunto, ha presentato all'ANAC la domanda prot. n. 0049690 e ID 3156 del 01.07.2020 per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano

- tramite affidamenti diretti nei confronti del Consorzio Forestale del Sebino Bresciano "SEBINFOR" (organismo in House ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.);
- con nota pervenuta al protocollo comunale n. 13481 del 17.11.2021 la Comunità Montana del Sebino Bresciano ha comunicato che in data 05.11.2021 l'ANAC ha trasmesso alla stessa, quale ente capofila della domanda inoltrata, la determina di iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house (art. 192 del D. Lgs. 50/2016);
  - tale atto dispone la conformità della procedura di iscrizione inoltrata e l'iscrizione per la Comunità Montana e per i soci del Consorzio Forestale fra le amministrazioni che possono operare con affidamenti diretti di cui all'art.192, comma 1, del D. Lgs. 50/2016.

ATTESO che in data 16.02.2022 rispettivamente ai protocolli comunali n. 1895 e n. 1897 sono pervenute le note di disponibilità da parte del soggetto in house – Consorzio Forestale del Sebino Bresciano "Sebinfor", alla progettazione definitiva-esecutiva degli interventi di che trattasi, nonché alla DL;

CONSTATATO il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

RICHIAMATI:

- l'art. 16 del D.lgs n. 175/2016 avente come oggetto "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- l'art. 5 e 192 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. avente come oggetto "Codice degli appalti e delle concessioni" che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di poter affidare appalti nei confronti di società che rispettano il modello di società denominato in house providing;

CONSIDERATO CHE:

- il Consorzio Forestale "SEBINFOR" rispetta tutte le condizioni di cui al sopraccitato art. 5 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il citato Consorzio Forestale costituisce strumento operativo del Comune di Sale Marasino per lo svolgimento di attività di cui all'art. 5 dello statuto di cui in premessa;
- questo Ente, in ragione del disposto contenuto nel punto 5.3 delle linee guida ANAC n. 7 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017, è già abilitato a procedere con affidamenti diretti di contratti a favore dei propri organismi in house, così come prescritto dall'art. 5, comma 1, del Codice dei contratti pubblici.

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, l'affidamento diretto dei servizi tecnici in oggetto al Consorzio Forestale del Sebino Bresciano risponda ai criteri di efficienza, economicità e qualità delle prestazioni di servizio poiché, in considerazione delle caratteristiche tecniche delle opere da eseguire, tale soggetto garantisce l'ottimizzazione dell'intervento sotto il profilo sia della qualità che della quantità, in considerazione dell'esperienza maturata nel corso degli anni nei lavori svolti e della disponibilità di personale tecnicamente e professionalmente qualificato;

EVIDENZIATO pertanto che il ricorso al modello gestionale in house consente all'Amministrazione Comunale di intervenire direttamente sull'organizzazione del soggetto che rende il servizio che, pur giuridicamente e formalmente terzo rispetto all'ente affidante, si configura come sua longa manus;

CONSIDERATO altresì che la scelta di ricorrere all'affidamento "in house" è supportato dalla sussistenza del c.d. "controllo analogo", in base al quale la P.A. esercita sull'ente un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e del c.d. "vincolo di prevalenza", per cui il soggetto affidatario destina la maggior parte del proprio operato a favore dell'ente o degli enti che lo controllano;

RICHIAMATA l'offerta economica presentata dalla ditta partecipata in house Consorzio "Sebinfor" di Sale Marasino, nella quale viene esposto il prezzo offerto per le prestazioni da svolgere, nel seguente modo:

- redazione progetto definitivo-esecutivo e DL dei lavori di "Sistemazione e manutenzione idraulica in alveo sul torrente "Valle del Vigolo", reticolo idrico minore del Comune di Sale Marasino – Codice CUP D44H20001070009 per un importo scontati pari ad € 3.070,24;
- redazione progetto definitivo-esecutivo e DL dei lavori di "Sistemazione e manutenzione straordinaria tagliafuoco "Remina-Nandovere" – Codice CUP D47H20001210009 per un importo scontati pari ad € 1.733,17;

CONSIDERATO opportuno aggiudicare direttamente il lavoro alla ditta partecipata in house Consorzio "Sebinfor" per le seguenti motivazioni di cui all'art. 192 co. 2 del Codice:

- l'esternalizzazione del servizio tecnico non consentirebbe di rispettare le scadenze dettate dal bando regionale (17.03.2022 e 17.04.2022), poiché lo stesso ha redatto anche lo studio di fattibilità tecnica ed economica di entrambi gli interventi e conosce approfonditamente i luoghi dove dovranno svolgersi i lavori (pertanto vi è un fallimento di interpellazione sul mercato);
- il piano dei costi e dei benefici per l'amministrazione e la collettività è a vantaggio della scelta di ricorso all'autoproduzione "in house" per la garanzia di speditezza dell'azione amministrativa (miglior valutazione del servizio per la produzione di un'offerta coerente a quanto chiesto) e per il rispetto della tempistica di produzione di entrambi i progetti nel loro livello esecutivo;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva on line con scadenza validità 07.06.2022;

VISTI i seguenti dispositivi di accertamento:

- n. 48 del 14.03.2021;
- n. 49 del 14.03.2021

RITENUTO pertanto di assumere i relativi impegni di spesa;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 7 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

## DETERMINA

1-Di dichiarare quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2-Di affidare al soggetto 'in house' CONSORZIO FORESTALE DEL SEBINO BRESCIANO - SEBINFOR- con sede a SALE MARASINO - SALE MARASINO (BS) in VIA ROMA, 41 - C.F. 98096890177 e P.I.: 02198450989, i servizi tecnici di che trattasi verso corrispettivo di € 4.803,41;

3-Di impegnare sul Bilancio di Previsione 2022-2023-2024, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 a favore del creditore suindicato e per i motivi descritti in premessa, la somma complessiva di € 4.803,41, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all'esercizio in cui la stessa è esigibile, nel seguente modo:

- Esercizio finanziario di esigibilità: 2022

- Impegno di € 3.070,24;
- Capitolo D.Lgs. 118/2011: n. 20910101-01 a denominazione "Manutenzione straordinaria Alvei e Torrenti";
- Missione 9 - Programma 1 "Difesa del suolo";
- Piano del Conti - codice voce 2.02.01.09.010 a denominazione "Infrastrutture idrauliche";
- Finanziati con contributo Comunità Montana Sebino Bresciano L.R. 31/2008;

precisando, ai sensi del D.M. MEF 01/12/2015, che l'entrata è stata accertata con dispositivo n. 48 del 14.03.2022, classificata in bilancio al Titolo 4 - Tipologia 200 - Piano dei Conti 4.02.01.02.006 - risorsa 4059 art. 1;

- Esercizio finanziario di esigibilità: 2022

- Impegno di € 1.733,17;
- Capitolo D.Lgs. 118/2011: n. 20810118-01 a denominazione "Manutenzione straordinaria strade di montagna";
- Missione 10 - Programma 5 "Viabilità e infrastrutture stradali";
- Piano del Conti - codice voce 2.02.01.09.012 a denominazione "Infrastrutture stradali";
- Finanziati con contributo Comunità Montana Sebino Bresciano L.R. 31/2008;

precisando, ai sensi del D.M. MEF 01/12/2015, che l'entrata è stata accertata con dispositivo n. 49 del 14.03.2022, classificata in bilancio al Titolo 4 - Tipologia 200 - Piano dei Conti 4.02.01.02.006 - risorsa 4056 art. 1;

4-Di dare atto che:

- l'affidatario si impegnerà ad utilizzare, per le transazioni derivanti dalla presente aggiudicazione, un conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, da comunicare al comune entro 7 giorni dall'accensione, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso;
- le movimentazioni di denaro derivanti dal presente affidamento sono escluse dall'applicazione dell'art. 3 della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari (esclusione sancita del paragrafo n. 3.6 delle "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari" approvate dall'ANAC con determinazione n. 4 del 07/07/2011 e poi modificate con determinazione n. 556/2017); pertanto non è necessaria l'acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG). Resta ferma l'osservanza della normativa sulla tracciabilità per il Consorzio in house quando lo stesso affidi appalti a terzi, rivestendo in tal caso la qualifica di stazione appaltante;
- la fatturazione del servizio dovrà avvenire mediante fattura elettronica riportando le informazioni richieste per legge secondo i finanziamenti concessi;

5-Di dare atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica come, per altro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

6-Di disporre che, stante il fatto che il valore del presente affidamento è inferiore ad € 40.000,00, si prescinda dalla redazione, approvazione e stipula di uno specifico schema di contratto e si provveda mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'articolo 32, comma 14, D. Lgs. n. 50/2016;

7-Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto;

8-Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'articolo 1 comma 9 del Codice di comportamento del Comune di Sale Marasino, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 18.12.2013, l'affidatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili;

9-Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro non è necessario redigere un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;

10-Di precisare che, ai sensi dell'articolo 93, comma 1, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016 essendo il presente affidamento posto in essere ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), si ritiene di NON richiedere la cauzione provvisoria;

11-Di precisare che:

- il codice CUP relativo ai lavori di "Sistemazione e manutenzione idraulica in alveo sul torrente 'Valle del Vigolo', reticolo idrico minore del Comune di Sale Marasino" è il seguente: D44H20001070009;
- il codice CUP relativo ai lavori di "Sistemazione e manutenzione straordinaria sulla tagliafuoco 'Remina-Nandovere', codice regionale VASP S017169\_00001" è il seguente: D47H20001210009;

12-Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

13-Di provvedere alla pubblicazione del presente atto come previsto dalla normativa vigente in materia;

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
(Ing. Claudio Pasinetti)